CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI SOCIALI, SPORT

N. 148 del 25/09/2018

Reg. Gen. N. 880 del 25/09/2018

OGGETTO:

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamato l'art. 66 della L. 448 del 23/12/1998 che afferma:

con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a L. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità;

Richiamato l'art. 50 della L. n. 144/1999;

Richiamato l'art. 49 comma 12 della L. 448/1999 che ha modificato la predetta normativa come segue:

a decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 445 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11;

Richiamato il DPCM 15/7/1999 n. 306: Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli artt. 65 e 66 della L. 23/12/1998 n. 448, come modificato dalla legge 17/5/1999 n. 144;

Richiamato il comunicato ministeriale pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 36 del 13/02/2018 con il quale l'assegno mensile di maternità è fissato per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamenti avvenute durante l'anno 2018, in complessivi €uro 1.713,10 e l'indicatore ISEE in € 17.141,45;

Atteso che n. 1 richiedente (vd. Allegato) ha presentato domanda per l'assegno di maternità;

Accertata ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 306/1999, la veridicità della situazione familiare dichiarata;

Atteso altresì che la richiedente ha il diritto alla corresponsione dell'assegno di maternità;

Richiamato l'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- concedere l'assegno di maternità a n. 1 richiedente (vd. Allegato) nell'importo indicato in elenco beneficiari;
- non pubblicare ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'allegato al presente atto;
- trasmettere all'INPS il nominativo della beneficiaria secondo le modalità indicate dall'art. 7 del predetto regolamento n. 306/1999;
- dare atto che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento e della conseguente determinazione di liquidazione, viene data attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, selezionando l'apposita opzione dell'attuale programma informativo VENERE di gestione Delibere/Determine".

IL RESPONSABILE DELL'AREA Firmato Digitalmente MARIA TERESA PARTITI